

Tutte le strategie per chiedere la restituzione dei dazi illegittimi

I contenziosi

La prima impugnazione è amministrativa (protest) poi la Court of Trade di NYC

Fabrizio di Gianni
Benedetto Santacroce

La sentenza della Corte Suprema americana ha dichiarato illegittima la procedura con cui il presidente ha approvato le tariffe reciproche ma ha lasciato irrisolti, come sottolinea nella sua posizione dissidente Kavanaugh, sia il tema del rimborso dei dazi sia quello del destino degli accordi che gli Stati Uniti hanno concluso nell'ultimo anno di trattative.

Proprio sul tema del rimborso sulle azioni a disposizione degli importatori è necessario un approfondimento per verificare cosa devono fare gli operatori coinvolti. In effetti, un'impresa italiana potrebbe essere interessata nel caso in cui abbia operato l'importazione, o per obblighi contrattuali o perché ha negli Stati Uniti una filiale, ovvero potrebbe avere interesse per stimolare l'importatore americano a procedere a una richiesta di rimborso per ottenere dal suo cliente un rimborso dell'eventuale onere indirettamente sopportato.

Il primo snodo critico è la *liquidation*, ossia l'atto con cui le Dogane Usa rendono definitiva la determinazione sui dazi dovuti per una specifica importazione. A partire dalla data di *liquidation* iniziano a decorrere termini perentori per qualsiasi contestazione.

Fino a quando la registrazione dell'importazione (*entry*) non sta

stata liquidata, l'importatore può intervenire mediante *Post Summary Correction (Psc)*, attraverso il portale elettronico ACE, per rettificare dati dichiarativi, classificazione tariffaria, valore, quantità, applicazione di esenzioni o esclusioni, inclusi i regimi connessi ai dazi aggrivati, prima che l'accertamento assuma carattere definitivo.

Una volta intervenuta la *liquidation*, lo strumento ordinario di tutela è la protesta amministrativa (*protest*) ai sensi del § 514 del *Tariff Act of 1930*, da presentare entro 180 giorni dalla data di liquidazione, in via telematica tramite l'ACE *Protest Module (CBP Form 19)*. Decorso tale termine, la determinazione diviene definitiva e non più suscettibile di contestazione.

La *protest* deve individuare con precisione le *entries* interessate, indicare la decisione contestata e articolare il fondamento giuridico della contestazione.


Accanto alla *protest*, l'ordinamento consente di chiedere la riliquidazione dell'*entry* per la correzione di errori materiali o di fatto (ad esempio, un valore o una quantità

erroneamente indicati), con nuova liquidazione ed eventuale rimborso dei dazi versati in eccesso. Si tratta, tuttavia, di uno strumento dal perimetro rigorosamente delimitato, che non consente di rimettere in discussione valutazioni di natura interpretativa. Se la contestazione investe un errore di diritto, l'unico rimedio esperibile resta la presentazione della *protest*.

Qualora la Dogana respinga la *protest*, in tutto o in parte, l'importatore può adire la U.S. *Court of International Trade (CIT)* di New York, giudice federale specializzato in materia doganale e di commercio internazionale. Ai sensi del 28 U.S.C. §§ 1581 e 2632, il *summons*, atto con cui si instaura formalmente il giudizio nei confronti dell'amministrazione, deve essere depositato entro 180 giorni dalla notifica del diniego. Le sentenze della CIT sono appellabili alla Court of Appeals for the Federal Circuit, con eventuale, ma rara, possibilità di appello alla Corte Suprema.

Sul piano operativo, l'*importer of record* (l'importatore registrato) il *customs broker* e l'avvocato muniti di *power of attorney* possono gestire dichiarazioni doganali, Psc e presentare *protest* nei termini di legge. L'esportatore straniero, di regola, non è legittimato a proporre *protest*, salvo che rivesta esso stesso la qualifica di *importer of record*.

In questo contesto e a prescindere dalle azioni che metterà in campo il governo Usa, le imprese italiane importatrici devono, a nostro avviso, già oggi determinare, operazione per operazione, l'importo dei dazi da richiedere a rimborso e proporre quanto prima una *protest* per non perdere l'opportunità.

 **Le imprese italiane devono già da subito calcolare le richieste di rimborso collegate alle singole operazioni**